Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 153 del 4 luglio 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - **Venerdì, 4 luglio 1952** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE
(OTTOBRE 1950 - MARZO 1952)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1950, n. 1.
Classificazione delle strade di interesse regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della classificazione e della manutenzione delle strade correnti in Valle d'Aosta, alla categoria e denominazione « strade provinciali », attualmente in vigore ed alla categoria e denominazione « strade di 2ª e di 3ª classe » previste dall'art. 1 (lettere *b*) e *c*) del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, sono sostituite — come corrispondenti — la categoria e la denominazione « strade regionali ».

Appartengono alla categoria delle strade regionali le rotabili correnti in territorio della Valle d'Aosta riconosciute di particolare importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purchè facciano capo a strade statali, a ferrovie, nonchè le strade che collegano centri di riconosciuta importanza turistica a strade classificate statali e regionali.

Art. 2.

L'elenco delle strade classificate regionali nella Valle d'Aosta e le variazioni relative da apportarsi a tale elenco son deliberati dal Consiglio regionale.

Le deliberazioni del Consiglio regionale relative alla classificazione di strade nella categoria delle « strade regionali » sono pubblicate in tutti i comuni della Valle per giorni quindici.

Entro trenta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione i Comuni hanno facoltà di inoltrare alla Amministrazione regionale eventuali opposizioni o ricorsi motivati.

Il Consiglio regionale decide in merito alle opposizioni o ai ricorsi con provvedimento di carattere definitivo.

Art. 3.

Qualora non vi siano opposizioni, ovvero ad avvenuta decisione in merito alle opposizioni, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, approva, in via definitiva e ad ogni effetto legale, l'elenco delle strade classificate regionali e le successive variazioni, mediante decreto, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Agli effetti della polizia stradale e per quanto riguarda la manutenzione delle traverse, nonchè agli effetti non previsti dalla presente legge, alle strade regionali si applicano le disposizioni vigenti per le strade di seconda e terza classe di cui al regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Art. 5.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere all'aggiornamento degli inventari tecnici delle strade già provinciali e alla compilazione degli inventari tecnici delle strade già comunali classificate regionali, correnti nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 10 ottobre 1950

CAVERI

LEGGE 28 settembre 1951, n. 1.
Controllo dei tori e vigilanza delle stazioni di monta taurina.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le norme sul controllo dei tori e sulla vigilanza delle stazioni di monta taurina nel testo annesso alla presente legge, comprendente n. 28 articoli.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 28 settembre 1951

CAVERI

Norme sul controllo dei tori e sulla vigilanza delle stazioni di monta taurina

Art. 1.

Per l'esercizio di stazioni di monta pubblica taurina o di centri di fecondazione artificiale in Valle d'Aosta, i tenutari delle stazioni o dei centri debbono essere in possesso del certificato di approvazione dei tori destinati al servizio di monta di cui all'art. 4 che ha valore di licenza.

Art. 2.

In Valle d'Aosta i tori e i torelli di età superiore a mesi dodici debbono essere sottoposti ogni anno alla visita di controllo della apposita Commissione di visita locale, agli effetti anche del rilascio dei prescritti attestati di approvazione.

Art. 3.

I possessori di tori o di torelli di età superiore a mesi dieci, siano essi allevatori o tenutari di pubbliche stazioni di monta, ed i privati che vogliano adibire i loro riproduttori al salto delle proprie bovine, debbono inoltrare domanda alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori entro i termini che saranno resi noti ogni anno a cura della Commissione regionale stessa.

Le domande debbono essere inoltrate tramite i Comuni di residenza dei richiedenti.

Analoga domanda debbono inoltrare coloro che intendono destinare tori e torelli alla fecondazione artificiale.

Le domande debbono contenere i seguenti dati e notizie: nome, cognome e domicilio dei proprietari dei tori o torelli; nome, razza, data e luogo di nascita e genealogia dei tori o torelli; la località di funzionamento.

Le domande debbono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dell'importo dei diritti di visita nella misura fissata ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.

Le domande debbono essere registrate, distintamente per ciascun Comune e con l'indicazione della data di arrivo, in un registro e in uno schedario appositi da tenersi a cura della Segreteria della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.

Art. 4.

La Commissione regionale per l'approvazione dei tori è nominata dall'Assessore regionale per l'agricoltura, ha sede presso l'Amministrazione regionale ed è composta dei seguenti membri 1) ispettore agrario regionale, che funge da presidente della Commissione; 2) veterinario regionale; 3) un allevatore designato dalle Associazioni degli agricoltori della Valle d'Aosta.

Spetta alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori:

a) di stabilire l'indirizzo generale ed il programma delle operazioni di visita dei tori;

b) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti fissi da corrispondersi per le visite dei capi bovini;

c) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti di monta;

d) di stabilire per ciascun territorio comunale il numero minimo di tori occorrenti per il servizio di monta e, quando tale numero risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina, di proporre la costituzione, a sensi di legge, di Consorzi obbligatori di allevatori;

e) di proporre all'Assessore regionale per l'agricoltura la nomina di Commissioni locali di visita tori, composte dal veterinario regionale, che funge da presidente, dal veterinario condotto del Comune o del Consorzio di comuni nel cui territorio dovranno essere effettuate le visite e da due allevatori, uno per ciascuna razza bovina locale, designati dalle Associazioni degli agricoltori;

f) di proporre alla Giunta regionale la determinazione del numero massimo di salti giornalieri in rapporto all'età dei tori.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono disimpegnate dall'impiegato dell'Amministrazione regionale preposto al servizio di approvazione tori.

Ai membri della Commissione incaricati della visita dei tori spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, le indennità in misura da fissarsi dalla Giunta regionale.

Art. 6.

Delle date e località di concentramento e di visita ordinaria dei tori deve essere data notizia mediante avvisi agli allevatori interessati o mediante pubblici avvisi affissi all'albo pretorio dei Comuni interessati almeno dieci giorni prima delle date di visita.

Art. 7.

In via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di presentare il toro alla prescritta visita ordinaria e non sia ordinata una visita entro il bimestre, la Commissione regionale può fissare visite straordinarie. Le spese per le visite straordinarie sono a carico dei richiedenti, che devono effettuare un congruo deposito nella misura stabilita dalla Commissione.

Art. 8.

La Commissione di visita decide a maggioranza di voti e le sue decisioni sono inappellabili. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La Commissione di visita propone la concessione dell'attestato di approvazione per i tori e torelli aventi più di dodici mesi di età, che siano di sana e robusta costituzione, esenti da malattie, da difetti di conformazione, da vizi e da tare ereditarie, e che possano migliorare od almeno mantenere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente. Detti riproduttori devono appartenere alla razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera e devono presentare i caratteri di razza previsti dallo standard.

In caso di sospetta tubercolosi l'approvazione deve subordinarsi all'esito della prova diagnostica della tubercolina.

Art. 9.

I tori e i torelli approvati per la monta sono contrassegnati con marca metallica, da applicarsi all'orecchio o con altro segno distintivo permanente; a quelli destinati alla monta pubblica la marca è applicata *all'orecchio destro*, a quelli destinati alla monta privata, è applicata, invece, *all'orecchio sinistro*.

I tori ed i torelli non approvati sono contrassegnati con marcatura a fuoco sulla coscia o con altro segno permanente.

Art. 10.

I tori e i torelli non approvati devono, a cura dei proprietari, essere castrati o macellati entro il periodo di tempo, non eccedente un mese, fissato dalla Commissione di visita e che decorrerà dalla data di notifica di apposita comunicazione da farsi tramite i Comuni.

I proprietari debbono, nel prescritto periodo di tempo, trasmettere alla Commissione regionale, tramite il veterinario del Comune, i certificati comprovanti l'avvenuta macellazione o castrazione dei tori o torelli non approvati; dei certificati deve essere fatta annotazione nel registro e nello schedario di cui all'art. 3.

Art. 11.

La Commissione di visita deve redigere apposito verbale di visita nel quale devono constare i dati segnaletici dei riproduttori e le notizie di cui all'art. 8, i contrassegni adottati, il nome e il cognome del proprietario, il motivo dell'approvazione ovvero del diniego, con l'indicazione, in questo ultimo caso, del termine stabilito per la castrazione o macellazione.

Art. 12.

L'attestato di approvazione di ciascun toro deve essere numerato, registrato nel registro di cui all'ultimo comma dell'art. 3, firmato dal presidente della Commissione regionale e controfirmato dall'Assessore all'agricoltura.

Nell'attestato devesi precisare: la data del rilascio, il nome del riproduttore, la sua eventuale genealogia, la razza, il mantello, l'età, il numero progressivo della marca metallica applicata all'orecchio od il contrassegno adottato per i tori condizionatamente autorizzati ai sensi dell'art. 15, la categoria e la tariffa di monta; nell'attestato devesi, inoltre, precisare se il riproduttore sia destinato ed autorizzato alla monta pubblica o privata.

Art. 13.

L'attestato è trasmesso all'interessato tramite il sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la stazione di monta. I Comuni devono trascrivere gli estremi degli attestati in speciali registri, da fornirsi dalla Commissione regionale e in cui va tenuto aggiornato l'elenco delle stazioni di monta pubblica e privata autorizzate nel rispettivo territorio.

Nel registro deve essere fatta annotazione delle comunicazioni e notizie di cui agli articoli 11 e 16 (lettera *H*).

Art. 14.

Gli attestati sono valevoli per un anno e, comunque, fino alla data della successiva visita ordinaria annuale. Possono essere temporaneamente o definitivamente ritirati, prima della scadenza, quando risulti che i tori non siano tenuti o usati secondo le buone norme igieniche e zootecniche, ovvero siano colpiti da malattia o siano divenuti, per qualsiasi altra causa, inabili o pericolosi per il servizio di monta.

Al ritiro definitivo del certificato deve far seguito l'applicazione delle norme dell'art. 10.

Art. 15.

In caso di urgenza, quando nel Comune non vi siano riproduttori o non ve ne siano in numero sufficiente, la Commissione di visita, ove sia unanime nel proporre l'approvazione, può rilasciare a proprietari di tori o torelli certificati provvisori di approvazione, per un periodo non superiore a mesi uno.

I certificati provvisori, ai quali è data numerazione progressiva, debbono essere restituiti ai Comuni al momento della consegna dei certificati definitivi.

Art. 16.

I tenutari delle stazioni di monta pubblica hanno l'obbligo di assicurare il servizio a richiesta dei proprietari o dei tenutari di bovine, a condizione:

1) che le bovine si trovino in buone condizioni;

2) che siano della stessa razza e mantello del toro;

3) che non vi sia sospetto di malattie infettive o contagiose;

4) che il toro non abbia raggiunto il numero massimo dei salti.

Hanno altresì l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa, in luogo visibile al pubblico ed all'esterno dei locali adibiti alla monta, una tabella recante la dicitura « Pubblica stazione di monta taurina »;

b) di dare in visione al pubblico gli attestati di approvazione dei riproduttori e lo tariffa di monta;

c) di rilasciare, al proprietario della vacca o giovenca coperta, un certificato di monta, da staccarsi da registro a madre e figlia, prima dell'allontanamento della bovina coperta; il registro è fornito — numerato e timbrato — dalla Commissione regionale a spese dell'interessato.

Nel certificato di monta devono essere precisati, il giorno della monta, il nome, il contrassegno, la razza e il mantello del riproduttore che ha eseguito il salto, il nome, la razza, il mantello e l'età della bovina coperta, nonchè il nome ed il domicilio del proprietario della bovina coperta.

Il certificato di monta deve essere rilasciato anche se la bovina coperta appartiene al proprietario o tenutario della stazione di monta;

d) di costruire un travaglio razionale e convenientemente protetto per la monta e di mantenere il toro o i tori in buone condizioni igeniche, secondo le norme da impartirsi dalla Commissione regionale, anche per quanto concerne il numero massimo dei salti che potrà eseguire ciascun riproduttore durante la stagione di monta;

e) di non tenere nella stalla, o nella mandria, insieme ai riproduttori approvati, altri bovini maschi (non castrati) non approvati, di età superiore ai mesi dieci, salvo che sia stata inoltrata richiesta di approvazione;

f) di non ammettere al salto bovine che non abbiano raggiunto i diciotto mesi di età, che siano di razza o di mantello diversi da quelli del toro, che siano affette da scoli vaginali o da difetti o tare ereditarie, ovvero che siano state già condotte al salto infruttuosamente per tre volte consecutive;

g) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella fissata dalla Commissione in conformità del successivo art. 21;

h) di denunciare per iscritto alla Commissione regionale entro otto giorni, tramite il Comune, le variazioni di proprietà o di residenza e l'eventuale castrazione dei tori e la loro vendita per macellazione. Le malattie devono essere denunciate immediatamente;

i) esibire, in ogni tempo, le ricevute di denuncia di cui all'art. 3, i certificati di approvazione, i bollettari; di consentire il libero accesso nei locali di monta e di allevamento ai membri delle Commissioni, al veterinario regionale, ai veterinari comunali o consorziali, ai tecnici dell'Ispettorato regionale agrario, ai controllori zootecnici, alle guardie forestali, comunali e campestri ed a tutti gli agenti della forza pubblica, i quali debbano invigilare per la osservanza delle vigenti norme di legge e del presente regolamento.

Art. 17.

L'attestato di approvazione, in caso di vendita del riproduttore, deve essere consegnato al compratore; in caso di morte o di castrazione del riproduttore, deve essere restituito — tramite il Comune — alla Commissione regionale, per le relative variazioni nel registro delle domande di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 18.

Le stazioni di monta sono sottoposte a regolare vigilanza sanitaria da esercitarsi dal veterinario comunale, che annoterà le proprie osservazioni sul certificato di approvazione, ostensibile nelle stazioni stesse.

I veterinari consorziali e comunali debbono riferire alla Commissione regionale sul funzionamento delle stazioni di monta taurina.

Nei periodi stagionali di monta la Commissione regionale può disporre di un proprio controllore per la vigilanza sulla osservanza delle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, venga rilevata una percentuale di casi di sterilità superiore alla normale, il veterinario comunale dovrà procedere ad accurata indagine per accertare le cause e procedere ai necessari interventi profilattici e curativi.

Il veterinario comunale, oltre che informare il sindaco per i conseguenti provvedimenti, ne darà anche pronta segnalazione al veterinario regionale, specificando le cause di detta sterilità.

Il veterinario regionale, ricevuta la segnalazione, procederà al ulteriori accertamenti e proporrà, ove del caso, la adozione di provvedimenti integrativi, avvalendosi delle stazioni sperimentali zooprofilattiche, di veterinari specializzati nella cura della sterilità, dei centri autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale.

Art. 19

I proprietari e i tenutari di stazioni di monta privata debbono tenere aggiornato un apposito registro, timbrato e fornito, a loro spese, dalla Commissione regionale, nel quale devono annotare, per ogni salto: la data del salto, il nome, la razza, l'età e il mantello del riproduttore e della fattrice.

Debbono, inoltre, osservare le norme di cui all'art. 16.

Art. 20.

I proprietari e i tenutari di bovine hanno l'obbligo di dichiarare, su semplice richiesta, alle persone di cui alla lettera *i*) dell'art. 16, da quali tori son state coperte le loro vacche o giovenche, nonchè di esibire i certificati di monta, qualora le bovine siano state coperte da riproduttori adibiti alla monta pubblica.

Art. 21.

La Commissione regionale, sentite le proposte delle Commissioni locali di visita, propone alla Giunta regionale la tariffa minima di monta dei tori destinati alla monta pubblica, classificandoli eventualmente in più categorie.

Art. 22.

La Commissione regionale tiene aggiornato un elenco dei tori approvati suddivisi per ordine alfabetico per ciascun Comune, con la indicazione, per ciascuna stazione, della località, delle generalità del tenutario o proprietario, del numero dei riproduttori e del loro nome, razza, età, data di approvazione e tariffa minima di monta.

L'elenco dei tori approvati e destinati a monta pubblica è pubblicato ogni anno in ciascun Comune entro venti giorni dall'ultimazione delle visite ordinarie, a cura della Commissione regionale. Copia dell'elenco di cui al precedente comma è trasmessa gratuitamente ai Comuni della Regione, ai veterinari, alle Stazioni dei carabinieri e della guardia di finanza e delle guardie forestali, ai proprietari dei tori approvati, alle Associazioni regionali degli agricoltori e a quanti altri possano avere interesse a detto servizio.

Art. 23.

E' vietato tenere bovini maschi (non castrati) non approvati per la monta, di età superiore ai dieci mesi, salvo che sia in corso di istruttoria la relativa domanda di approvazione.

Art. 24.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 16, 19, 20 e 23 sono punite con le ammende previste dalle leggi.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione; sulla domanda decide l'Assessore all'agricoltura e foreste, il quale determina, discrezionalmente, la somma da far pagare a titolo di oblazione entro i limiti dell'ammenda.

La domanda di oblazione non è ammessa in caso di recidiva.

Art. 25.

L'accertamento delle infrazioni è fatto, mediante verbale, dalle persone indicate all'art. 16, lettera *i*) alle quali è devoluta la metà del provento delle oblazioni, nonchè la quota di compartecipazione nel riparto delle ammende, nella misura stabilita dalle vigenti norme di legge.

Art. 26.

I proventi netti dei diritti di visita, delle tasse, delle oblazioni delle ammende (dedotte le spese per visite, fornitura di apparecchi e materiali di marcatura e di attestati e per compartecipazioni alle ammende, ecc.) sono introitati dalla Amministrazione regionale e sono devoluti esclusivamente all'organizzazione ed alla intensificazione del servizio di approvazione e di vigilanza tori. Qualora vi sia esuberanza di fondi in rapporto alle spese di gestione del servizio, la Giunta regionale può approvare congrue riduzioni dei diritti fissi stabiliti per le visite dei tori.

Qualora, invece, i proventi e i fondi di cui sopra non siano sufficienti per il finanziamento delle spese necessarie per la gestione del servizio, la Giunta regionale provvederà al finanziamento delle maggiori spese a carico del bilancio della Regione.

Art. 27.

I tori e i torelli classificati di 1ª categoria all'atto della visita usufruiranno dei seguenti premi, a condizione che vengano conservati per la riproduzione per un periodo non inferiore a mesi sei:

a) premio equivalente a 10 (dieci) diritti di visita per i torelli aventi un anno di età;

b) premio equivalente a 20 (venti) diritti di visita per i tori aventi almeno 18 mesi di età.

Art. 28.

Per tutto quanto non previsto dalle norme regionali di cui ai precedenti articoli, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali vigenti in materia.

Aosta, addì 28 settembre 1951

Visto: CAVERI

LEGGE 28 settembre 1951, n. 2.

Ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto-maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disciplina e l'organizzazione delle guide e portatori, dei maestri ed aiuto-maestri di sci stabilmente esercenti in Valle di Aosta è affidata all'Assessorato che presiede al turismo, il quale, a tal fine, si avvale dell'Unione valdostana guide e maestri di sci e delle società locali di guide e di maestri di sci alla stessa affiliate e riconosciute a termini della presente legge.

Art. 2.

L'Unione valdostana guide e maestri di sci è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato che presiede al turismo: il suo statuto e regolamento sono approvati dalla Giunta regionale.

L'Unione valdostana guide e maestri di sci coordina l'attività delle società locali riconosciute, vigila direttamente sui professionisti esercenti nei centri minori, ove non esistano società.

Cura, in particolare, la preparazione tecnica e culturale sia delle guide che dei maestri, organizzando, da sola o d'intesa con il C.A.I. e con la F.I.S.I., i corsi od esami obbligatori per l'accertamento della idoneità tecnica o gli eventuali corsi di perfezionamento, valendosi, ove occorra, anche di istruttori ed esaminatori non esercenti in Valle.

Tiene aggiornato il ruolo regionale delle guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri stabilmente esercenti in Valle, istruisce le domande da sottoporre all'Assessorato che presiede al turismo per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio professionale.

Cura la disciplina delle guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci, delle scuole di alpinismo e di sci che si avvalgono di professionisti; provvede in genere, a quant'altro necessario per la migliore organizzazione professionale e per l'attuazione dei compiti affidatile dall'Assessorato che presiede al turismo, al quale dovrà fornire tutti gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni connesse all'esercizio delle due professioni.

Art. 3.

Possono essere riconosciute dalla Giunta regionale quali organizzazioni decentrate della Unione valdostana guide e maestri, Società locali di guide o di maestri incaricate di provvedere in loco alla esatta applicazione delle norme sulle rispettive professioni e collaborare con la Unione valdostana al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2.

Le società locali riconosciute debbono, in particolare, organizzare e disciplinare il servizio delle spedizioni di soccorso, dei lavori a rifugi e ad altre opere alpine, dell'apertura, manutenzione e rastrellamento delle piste di sci, provvedere all'assistenza ai propri soci ed a quant'altro localmente interessante l'esercizio delle due professioni, ciascuna nel campo della propria specifica competenza alpinistica o sciatoria.

In ciascun centro alpino non potrà essere riconosciuta che una sola società di guide e portatori ed una sola società di maestri, aiuto-maestri e relativa scuola di sci. Detta società dovrà rispondere ai requisiti ed agli scopi precisati negli articoli precedenti.

Art. 4.

Le guide, i portatori, i maestri ed aiuto-maestri di sci non possono esercitare la loro professione se non dopo regolare autorizzazione da parte dell'Assessorato che presiede al turismo, ai sensi dell'art. 12, e previa loro iscrizione nel ruolo regionale, sia per il tramite di Società locale riconosciuta a cui appartengono, sia, ove non esista società locale, direttamente presso l'Unione valdostana guide e maestri di sci.

Ciascun iscritto a società locale riconosciuta è tenuto al versamento, in favore della società stessa, di una quota di concorso nelle spese per l'apertura stagionale dei rispettivi uffici e per altre necessità sociali, quota che verrà annualmente stabilita dalle rispettive assemblee, parte in misura fissa, parte in una percentuale sulle entrate professionali di ciascun socio.

Art. 5.

Gli iscritti ad una società locale riconosciuta di guide o maestri prestano servizio seguendo l'ordine del ruolo esposto nell'ufficio del capo-guida o del direttore della scuola.

Ogni alpinista o sciatore ha però facoltà di scegliere liberamente la guida, il portatore, il maestro o l'aiuto maestro di sci di sua preferenza; il professionista impegnato in tal modo diretto deve dare sollecita notizia dell'impegno al capo-guida od al direttore di scuola e perde il suo turno nel ruolo di ciascun ufficio, in ragione di un turno per tutti gli impegni direttamente assunti, sia a tariffa che a tempo, in Italia o all'estero, prima che si presenti il turno immediatamente successivo.

Art. 6.

La guida, il portatore, il maestro od aiuto-maestro di sci che, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, non intende di accettare il suo turno, lo perde.

I maestri od aiuto-maestri di sci sono comunque tenuti, anche se impegnati direttamente da clienti di loro personale fiducia, a partecipare ai corsi di lezioni collettive, sempre quando il loro impegno non comporti trasferimento dalla sede della propria scuola in altre regioni alpine, italiane o estere.

Art. 7.

Le salite si distinguono in salite di primo e salite di secondo ordine.

I regolamenti delle società locali riconosciute precisano, per le rispettive zone, quali salite debbano considerarsi di primo ordine.

Dove non vi siano società locali riconosciute, provvede direttamente l'Unione guide e maestri di sci.

Nelle salite di primo ordine, le guide non possono portare nella propria cordata più di due clienti, in quelle di secondo ordine più di quattro clienti.

Nelle salite di primo ordine le guide possono assumere il comando di una comitiva fino ad un massimo di sei clienti, purchè della comitiva stessa facciano parte almeno un portatore, se i clienti siano tre o quattro, e due portatori, se i clienti siano cinque o sei.

Alle comitive sociali organizzate da sezioni di clubs alpini o di società alpinistiche similari italiane ed estere, è data facoltà di assumere anche una sola guida per la condotta di ascensioni sociali. In tal caso la guida ha, però, la sola responsabilità degli alpinisti legati alla sua cordata.

I portatori possono funzionare da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi

a) quando facciano parte di una cordata condotta da una guida o da un accademico italiano od estero e siano invitati a ciò dalla guida o dall'accademico;

b) quando siano a capo di una cordata che faccia parte di una comitiva condotta da una guida.

E' data facoltà alle società locali riconosciute di prescrivere che per determinate ascensioni la guida od il portatore non possa accompagnare più di un cliente.

Le società locali riconosciute di guide e maestri di sci concorderanno, per ciascuna zona, quali salite e percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida.

Non raggiungendosi un accordo, la questione sarà decisa dall'Unione valdostana guide e maestri di sci.

Le disposizioni dei precedenti commi e quelle esecutive dei regolamenti locali sono obbligatorie non solo per i professionisti stabilmente esercenti in quella determinata zona, ma anche per tutti quegli altri che in essa dovessero esercitare, provenendo con i loro clienti da altre zone, sia della Valle d'Aosta che di altre regioni alpine.

Art. 8.

Le guide, i portatori, i maestri ed aiuto-maestri di sci sono tenuti ad osservare rigorosamente le tariffe stabilite, nulla pretendendo in più od accettando in meno.

Art. 9.

I regolamenti delle società locali riconosciute di guide e di maestri di sci debbono essere approvati, ove già non lo siano,

dalla maggioranza dei tre quinti dei soci di ciascuna di esse. Essi non possono, comunque, contenere disposizioni contrastanti con quelle della presente legge regionale e delle eventuali norme integrative.

Le norme esecutive delle disposizioni del precedente art. 7, emanate dalle società locali, debbono essere approvate dalla Unione valdostana guide e maestri.

Art. 10.

Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio stabile della professione di guida, portatore, maestro ed aiuto-maestro di sci in Valle d'Aosta si richiede:

a) cittadinanza italiana;

b) buona conoscenza della zona di esercizio abituale della professione, comprovata, fra l'altro, dalla residenza per almeno un triennio nel rispettivo Comune valdostano;

c) idoneità fisica e capacità tecnica;

d) non aver riportato condanna per delitto infamante e tenere buona condotta in genere;

e) licenza elementare e buona conoscenza della lingua italiana e della lingua francese;

f) età di 18 anni compiuti per i portatori ed aiuto-maestri di sci; di 21 anni per i maestri di sci; di 25 anni per le guide di prima e seconda classe;

g) iscrizione alla società locale riconosciuta, rispettivamente di guide e di maestri di sci, esistente nel Comune di esercizio abituale della professione.

Art. 11.

Per le guide, i portatori, i maestri ed aiuto-maestri già esercenti stabilmente in Valle alla data della promulgazione della presente legge regionale, l'idoneità tecnica sarà desunta dai certificati del C.A.I. e della F.I.S.I.

Per le nuove ammissioni o promozioni è, invece, obbligatoria la frequenza dei corsi ed il superamento degli appositi esami teorico-pratici, il cui certificato dovrà essere allegato a ciascuna domanda.

Per la promozione a guida si richiede, inoltre, un effettivo servizio in Valle di almeno tre anni, in qualità di portatore, qualunque possa essere la qualifica professionale o dilettantistica acquistata altrove.

Per l'esercizio della professione di guida a Courmayeur e a Valtournanche è obbligatoria la qualifica di guida di prima classe.

Art. 12.

Le domande per la concessione dell'autorizzazione annuale all'esercizio delle professioni alpine debbono essere inoltrate, entro il trenta novembre dell'anno precedente, per il tramite delle società locali riconosciute e di appartenenza, oppure, nel caso in cui nel Comune di esercizio abituale non vi sia una società locale riconosciuta, debbono essere presentate direttamente all'Unione valdostana guide e maestri di sci, che provvederà a trasmettere tutte le domande ricevute all'Assessorato che presiede al turismo, con il proprio parere motivato. Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 non dà diritto alla concessione dell'autorizzazione, che potrà, in ogni caso, essere revocata per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali.

Contro la mancata concessione o contro la revoca dell'autorizzazione, le quali dovranno essere motivate, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento di carattere definitivo.

Art. 13.

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide, portatori, maestri e aiuto-maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione dell'Assessorato che presiede al turismo ma soltanto alla osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge regionale.

L'apertura di corsi e di scuole di sci o di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, la sistemazione in Valle, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti od invito a recarvisi, costituisce, invece, esercizio stabile soggetto a tutte le disposizioni della presente legge regionale.

Art. 14.

L'esercizio non autorizzato a norma delle precedenti disposizioni è punito a termini dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 218.

Per le infrazioni alle disposizioni dell'Unione valdostana guide e maestri di sci e delle società locali riconosciute, provvedono i rispettivi regolamenti con le opportune sanzioni disciplinari.

Art. 15.

(Disposizione transitoria)

Ferme le precedenti disposizioni, ed in particolare quelle degli articoli 3 e 4, possono essere autorizzati ad esercitare individualmente la professione, qualora speciali circostanze lo consiglino, le guide ed i maestri in effettiva attività di servizio al primo luglio 1950 che, pur essendo iscritti nel ruolo della Unione valdostana guide e maestri, non facciano però parte della società di guide o di maestri della Valle ove esercitano abitualmente la loro professione.

Detti maestri e guide dipenderanno direttamente dalla Unione valdostana ma dovranno osservare le disposizioni delle società locali riconosciute relative al servizio delle spedizioni di soccorso, a lavori da eseguirsi nei rifugi o per altre opere alpine, all'apertura, alla manutenzione ed al rastrellamento di piste di sci nonchè contribuire equamente alle spese generali dell'attrezzatura sciistica locale e dei servizi di manutenzione e di rastrellamento di piste di sci.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 28 settembre 1951

CAVERI

LEGGE 28 settembre 1951, n. 3.

Provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In analogia a quanto stabilito con i decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e 16 maggio 1926, n. 1126, agli enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale regionale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati e nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, potranno essere concessi dei contributi dalla Regione nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, dedotti i contributi eventuali che potrà concedere lo Stato per le stesse opere.

Art. 2.

L'Ispettorato regionale forestale è autorizzato a concedere gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione dei boschi deteriorati intrapresi a mente dell'articolo precedente.

Art. 3.

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, qualora ne riconosca la necessità, potrà autorizzare l'Ispettorato regionale forestale a fornire gratuitamente anche i semi e le piantine occorrenti; qualora tali materiali non siano forniti gratuitamente, se ne potrà tenere conto nella determinazione del contributo, computando anche il costo delle piantine e dei semi impiegati nella coltura.

Art. 4.

I proprietari e i possessori dei terreni debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione dei boschi stabilito dall'Ispettorato regionale forestale.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli debbono essere inoltrate all'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, tramite l'Ispettorato regionale

forestale il quale, esperiti i necessari accertamenti, esprimerà motivato parere sull'ammissibilità alla concessione del contributo, prescrivendo i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso per intero ove siano trascorsi tre anni dalla compiuta coltura e previo collaudo da parte dell'Ispettorato regionale forestale. E' consentita la concessione di acconti proporzionali all'importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.

La misura degli acconti concessi non può superare il 75 % della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti.

Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.

Art. 7.

Nel caso di mancata o di parziale esecuzione dei lavori e di altra inadempienza che comprometta le finalità della concessione, l'interessato incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'acconto eventualmente percepito nonchè il costo delle piantine e dei semi eventualmente concessigli gratuitamente.

Art. 8.

L'Ispettorato regionale forestale è tenuto a rilasciare gratuitamente agli interessati il certificato, in carta libera, comprovante la esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura, affinchè gli interessati medesimi possano ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria erariale e delle sovrimposte regionale e comunale, a mente dell'art. 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Le somme occorrenti per il finanziamento delle spese per la concessione dei contributi di cui alla presente legge saranno annualmente stanziate sul bilancio regionale tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'entità dei contributi annualmente previsti.

Per la concessione dei benefici stessi nel corrente esercizio finanziario è autorizzata la spesa di lire cinque milioni.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 28 settembre 1951

CAVERI

LEGGE 28 settembre 1951, n. 4.

Composizione del Consiglio di sanità della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa; dura in carica tre anni, ed è composto dei seguenti membri:

1) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da presidente del Consiglio di sanità;

2) un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste;

3) il segretario generale dell'Amministrazione regionale, o un suo delegato, il quale funge anche da segretario del Consiglio di sanità;

4) l'ispettore regionale dei Comuni;

5) il medico regionale;

6) il veterinario regionale;

7) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale;

8) il direttore dell'Ufficio regionale per il turismo;

9) il presidente del locale Ordine dei medici o un suo delegato;

10) il presidente del locale Ordine dei veterinari o un suo delegato;

11) il presidente del locale Ordine delle ostetriche o un suo delegato;

12) il presidente del locale Ordine dei farmacisti o un suo delegato;

13) l'ufficiale sanitario della città di Aosta;

14) tre dottori in medicina e chirurgia, designati dalla Giunta regionale;

15) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

16) un insegnante in servizio effettivo nelle scuole della Regione, designato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

17) un rappresentante dei Comuni e dei Consorzi dei comuni della Regione.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 28 settembre 1951

CAVERI

LEGGE 31 marzo 1952, n. 1.

Erezione in Comune autonomo della frazione Gaby, del comune di Issime.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Gaby, del comune di Issime, è eretta in Comune autonomo, con sede municipale nel centro omonimo e con la circoscrizione territoriale risultante dalla deliberazione n. 106, in data 9 settembre 1951, del Consiglio comunale di Issime e dalla carta topografica al venticinquemila I.G.M. allegata alla deliberazione medesima e vistata dall'Ufficio tecnico regonale e dall'Ufficio del genio civile di Aosta.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali di Issime e di Gaby e sentita la Giunta regionale, provvederà, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Issime e di Gaby nonchè alla ripartizione fra i Comuni suddetti del personale attualmente in servizio presso il comune di Issime.

Art. 3.

Contro il decreto di cui al precedente articolo è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 31 marzo 1952

CAVERI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8107641) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.